



6 NOVEMBRE 2024

L'irragionevole durata del processo e
gli strumenti legislativi per porvi
rimedio: dall'implementazione del
capitale umano alla digitalizzazione
della giustizia

di Francesca Bailo

Professoressa associata in Diritto costituzionale
Università degli Studi di Genova



L'irragionevole durata del processo e gli strumenti legislativi per porvi rimedio: dall'implementazione del capitale umano alla digitalizzazione della giustizia*

di Francesca Bailo

Professoressa associata in Diritto costituzionale
Università degli Studi di Genova

Abstract [It]: Il presente contributo si propone di fornire un quadro degli strumenti normativi adottati dal legislatore nel perseguimento dell'ambizioso obiettivo di contribuire a ridurre l'irragionevole durata del processo, con particolare attenzione all'impatto che la digitalizzazione del processo e, più in generale, l'impiego delle tecnologie digitali in ambito giudiziario potrebbero avere su detto obiettivo, definito dalla stessa Corte costituzionale come un "connotato identitario della giustizia del processo", dovendosi tener conto del necessario bilanciamento di questo con l'effettività della tutela degli altri diritti fondamentali implicati.

Title: The unreasonable length of proceedings and the legislative instruments to remedy it: from the implementation of human capital to the digitisation of justice

Abstract [En]: This paper aims to provide an overview of the regulatory instruments adopted by the legislator in pursuit of the ambitious objective of contributing to reducing the unreasonable length of the trial, with particular attention to the impact that the digitalization of the trial and, more generally, the use of digital technologies in the judicial field could have on this objective, defined by the Constitutional Court itself as an "identifying feature of trial justice", having to take into account the necessary balance of this with the effectiveness of the protection of the other fundamental rights involved.

Parole chiave: irragionevole durata del processo, ufficio per il processo, digitalizzazione, tutela giurisdizionale, diritti fondamentali

Keywords: unreasonable length of the trial, proceedings office, digitalisation, judicial protection, fundamental rights

Sommario: **1.** La (ir)ragionevole durata dei processi in Italia nella giurisprudenza convenzionale e costituzionale: i più recenti indirizzi ermeneutici e (alcuni) dati statistici. **2.** Le finalità della riforma c.d. Cartabia e i mezzi per raggiungerle: l'implementazione del capitale umano... **3.1.** ...e la digitalizzazione del processo: la telematizzazione del processo civile, amministrativo e contabile. **3.2.** L'accelerazione della digitalizzazione degli altri giudizi a seguito dell'emergenza pandemica: il processo penale. **3.3.** ...e il processo costituzionale. **4.** L'impatto della tecnologia digitale sulla durata del processo e sull'effettività della tutela dei diritti fondamentali: qualche sparsa osservazione conclusiva.

* Articolo sottoposto a referaggio. *This work was partially funded by the NextGenerationEU project "Security and Rights in CyberSpace" (SERICS).*

1. La (ir)ragionevole durata dei processi in Italia nella giurisprudenza convenzionale e costituzionale: i più recenti indirizzi ermeneutici e (alcuni) dati statistici

La riforma c.d. “Cartabia”¹ ha, tra gli altri, avuto l’ambizioso obiettivo di ridurre i tempi del processo collocandosi, più precisamente, tra le riforme “orizzontali o di contesto” volte, cioè, a traguardare innovazioni strutturali dell’ordinamento tali da interessare in modo trasversale tutti i settori di intervento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (d’ora in poi: PNRR), nel quale essa stessa si iscrive.

Del resto, dai dati registrati dal Rapporto Cepej del 2020², nel fotografare, per il 2018, l’efficienza dei processi giudiziari (anche) alla luce della loro durata, emergeva come l’Italia, rispetto a tutti gli altri Stati europei, fosse in uno stato di “warning” per i processi civili e le altre controversie commerciali e che per i processi amministrativi la situazione, almeno sotto questo profilo, non fosse più incoraggiante dal momento che, in media, un giudizio di primo grado durava circa 889 giorni (analogamente alla Grecia, che si attestava a 601 giorni, e al Portogallo che ne registrava ben 982)³. Forse persino peggiore era la situazione relativa ai processi penali dal momento che, pur dandosi atto del fatto che nel 2016 era stata realizzata una significativa riduzione dell’area del penalmente rilevante attraverso una importante opera di decriminalizzazione e di depenalizzazione⁴, i dati permanevano in un analogo stato di “warning”⁵.

¹ Il riferimento è, in particolare, al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (*Attuazione della delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata*), al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (*Attuazione della delega al Governo per l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari*), nonché al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 151 (*Norme sull’ufficio per il processo*), in attuazione della l. 26 novembre 2021, n. 206 e della l. 27 settembre 2021, n. 134. La bibliografia sul punto è copiosa. Tra i lavori monografici e/o collettanei, cfr. almeno, sulla legge delega n. 134 del 2021, L. FOFFANI, G. GARUTI, *La Riforma Cartabia: riflessioni sulla Legge delega n. 134 del 2021: atti della Tavola rotonda del 21 aprile del 2022*, Giappichelli, Torino, 2023. Con specifico riguardo al settore penale, cfr. M. GIALUZ, J. DELLA TORRE, *Giustizia per nessuno. L’inefficienza del sistema penale italiano tra crisi cronica e riforma Cartabia*, Giappichelli, Torino, 2022; A. BASSI, C. PARODI, *La riforma del sistema penale: commento al D.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. Riforma Cartabia), in attuazione della Legge delega 27 settembre 2021, n. 134*, Giuffrè, Milano, 2022; D. CASTRONUOVO, *Riforma Cartabia: la nuova giustizia penale*, Cedam, Milano, 2023; F. DELVECCHIO, G. COLAIACOVO, W. NOCERINO, *Gli snodi problematici della Riforma Cartabia con uno sguardo al futuro: giovani studiosi a confronto*, Cacucci Editore, Bari, 2023; A. GAITO, *Il giusto processo penale dopo la riforma Cartabia*, Pisa University Press, Pisa, 2023; G.L. GATTA, M. GIALUZ (dirr.), *Riforma Cartabia: le modifiche al sistema penale*, Torino, 2024. Con specifico riguardo al settore civile, cfr. A. DIDONE, F. DE SANTIS, *Il processo civile dopo la riforma Cartabia*, Cedam, Milano, 2023; R. TISCINI, *La riforma Cartabia del processo civile. Commento al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149*, Pacini Editore, Pisa, 2023; A. RONCO (dir.), *Il processo civile riformato*, Zanichelli, Bologna, 2023.

² Al proposito, cfr. [European judicial systems CEPEJ Evaluation Report, Part 1, Tables, graphs and analyses](#), p. 113.

³ Cfr. ancora [European judicial systems CEPEJ Evaluation Report](#), p. 119.

⁴ Più nel dettaglio, con i d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7 e n. 8, il Governo ha attuato la delega in materia di abrogazione di reati e depenalizzazione contenuta nell’art. 2 della l. 28 aprile 2014, n. 67 (*Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili*).

⁵ Cfr. ancora [European judicial systems CEPEJ Evaluation Report](#), p. 129.

È poi arcinoto come l'Italia abbia ricevuto numerose condanne da parte della Corte Edu per la ripetuta lesione dell'art. 6 della Cedu (nella sua duplice dimensione del diritto ad una ragionevole durata del processo e dell'accesso ad un tribunale), non mancando la stessa Corte di sottolineare come tale cumulo di violazioni avrebbe potuto addirittura costituire una pratica incompatibile con la Convenzione. Ciò segnalando che il procedimento interno previsto dalla l. 24 marzo 2001, n. 89 per l'ottenimento di un equo indennizzo da parte delle vittime di una tale violazione non potesse essere considerato un rimedio sufficiente, potendo, anzi, a sua volta, essere motivo di un'ulteriore "intasamento" delle Corti di Appello presso le quali detto giudizio deve essere incardinato⁶.

In linea con i principi sanciti dal giudice di Strasburgo⁷, la Corte costituzionale nazionale ha perciò dichiarato in diverse parti l'illegittimità costituzionale della l. n. 89 del 2001⁸, sì da eliminare i profili che più si ponevano in contrasto con la legalità (costituzionale e) convenzionale del canone del giusto processo.

Decisioni, queste ultime, che non paiono porsi in contraddizione con un ormai consolidato orientamento della medesima giurisprudenza costituzionale che era parso voler lasciare al legislatore un ampio margine

⁶ Al proposito, cfr. Corte Edu, *Grand Chamber*, dec. 29 marzo 2006, *Cocchiarella c. Italia*, 64886, secondo cui "Elle constate que, comme le Gouvernement le souligne, une voie de recours interne a depuis lors été mise en place. Toutefois, cela n'a pas changé le problème de fond, c'est-à-dire le fait que la durée des procédures en Italie continue d'être excessive. Les rapports annuels du Comité des Ministres sur la durée excessive des procédures judiciaires en Italie (voir, entre autres, le document CM/Infj/DH(2004)23 révisé et la Résolution intérimaire ResDH(2005)114) n'évoquent pas l'existence d'évolutions importantes en la matière. Comme le requérant, la Cour ne voit pas en quoi la création de la voie de recours interne Pinto permet d'éliminer les problèmes de durée de procédures. Elle a certes évité à la Cour de constater ces violations mais cette tâche a simplement été transférée à des cours d'appel déjà surchargées. De plus, du fait de l'existence de divergences ponctuelles entre la jurisprudence de la Cour de cassation (paragraphes 24-31) et celle de la Cour, cette dernière est à nouveau appelée à se prononcer sur l'existence de telles violations" (§ 118).

⁷ Circa la differente struttura del precetto di cui all'art. 111 Cost. rispetto all'art. 6 della Cedu e all'art. 47, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, cfr., *amplius*, N. PASCUCCI, *Durata ed efficienza dei procedimenti penali italiani. Riflessioni e proposte alla luce delle risultanze numeriche*, in *Revista brasileira de direito processual penal*, 2020, n. 3, pp. 1447 ss., secondo cui mentre il primo "pone una garanzia oggettiva della giurisdizione, che si rivolge al legislatore e che gli demanda il compito di fornire gli strumenti per realizzarla", i secondi (così come anche l'art. 14, comma 3, lett. c) del Patto internazionale sui diritti civili e politici) sanciscono "un diritto soggettivo direttamente azionabile dall'accusato nel singolo processo". In tal senso, cfr. già V. GREVI, *Il principio della "ragionevole durata" come garanzia oggettiva del "giusto processo" penale*, in *Cass. Pen.*, 2003, pp. 3204 ss., spec. P. 3207, nonché P. FERRUA, *Garanzie del giusto processo e riforma costituzionale*, in *Critica dir.*, 1998, pp. 169 ss.; G. GIOSTRA, *Prima lezione sulla giustizia penale*, Bari-Roma, 2020, p. 77; G. M. FLICK, *Dall'oblio alla memoria o viceversa? Divulgazioni sulla prescrizione*, in *Cass. Pen.*, 2020, p. 901. *Contra*, cfr. E. AMODIO, *La procedura penale dal requisito inquisitorio al giusto processo*, in *Cass. Pen.*, 2003, p. 1422, secondo cui anche il precetto costituzionale della ragione durata del processo avrebbe dovuto essere letto in chiave soggettivistica. Nella dottrina costituzionalistica, tra i primi commentatori alla revisione dell'art. 111 Cost. operata con la l. cost. n. 2/1999, cfr. M. CECCHETTI, *La riforma dell'art. 111 Cost.: tra fonti preesistenti, modifica della Costituzione, diritto intertemporale ed esigenze di adeguamento della legislazione ordinaria*, in *Osservatorio sulle fonti*, 2000, pp. 35 ss.

⁸ In tal senso, cfr. Corte cost., sentt. nn. 184 del 2015, 36 del 2016, 88 del 2018, 169 del 2019, 175 del 2022, 142 del 2023.

di discrezionalità nella configurazione, in genere, degli istituti processuali (salvo il caso in cui questi non fossero trasmodati nella manifesta irragionevolezza e/o addirittura nell'arbitrarietà delle scelte operate⁹). Con particolare riguardo agli istituti acceleratori dei tempi del giudizio, poi, nella presa d'atto, da parte del medesimo giudice, “di uno sfondo fattuale caratterizzato da risorse umane e organizzative necessariamente limitate”¹⁰, si è sottolineato come si «impon[ga] una cautela speciale nell'esercizio del controllo, in base all'art. 111, secondo comma, Cost., della legittimità costituzionale delle scelte processuali compiute dal legislatore, al quale compete individuare le soluzioni più idonee a coniugare l'obiettivo di un processo in grado di raggiungere il suo scopo naturale [...], nel pieno rispetto delle garanzie della difesa, con l'esigenza pur essenziale di raggiungere tale obiettivo in un lasso di tempo non eccessivo».

Ed è proprio in quest'ultima traiettoria che si colloca una più recente sentenza della Corte costituzionale¹¹ che, pur nella consapevolezza “di un sistema giudiziario penale sovraccarico, che spesso non è in grado di fornire risposte di giustizia in tempi adeguati, finendo così per pregiudicare la stessa effettività – per gli imputati e i condannati, per le vittime e per l'intera collettività – di tutte le restanti garanzie del “giusto processo” e del diritto di difesa”, ha sottolineato due aspetti fondamentali. Innanzitutto, si è valorizzato il fatto che il principio della ragionevole durata dei processi sia sancito “all'unisono” dall'art. 111, secondo comma, Cost. e dall'art. 6, paragrafo 1, CEDU. In secondo luogo, forse in modo ancor più dirompevole, si è chiarito come “discipline che mirino ad assicurare [...] una sollecita definizione dei contenziosi, lungi dal rispondere a una logica di «efficientismo giudiziario che privilegia in chiave statistica la quantità a scapito della qualità delle decisioni giudiziarie», [...] costituiscono attuazione di un preciso dovere costituzionale”, giungendo a definire il ridetto principio quale “connotato identitario della giustizia del processo”.

2. Le finalità della riforma c.d. Cartabia e i mezzi per raggiungerle: l'implementazione del capitale umano...

In un tale contesto, e nella prospettiva di realizzare l'ambiziosa finalità di ridurre i tempi del processo, il legislatore ha, dunque, previsto il potenziamento, da un lato, delle risorse umane (essenzialmente attraverso la messa in funzione degli Uffici per il processo) e, dall'altro, delle dotazioni strumentali e tecnologiche dell'intero sistema giudiziario.

⁹ Al proposito, *ex plurimis*, cfr. Corte cost., sentt. n. 213 del 2021, n. 95 del 2020, n. 79 e n. 58 del 2020, n. 155 e n. 139 del 2019, n. 225 del 2018 e n. 241 del 2017.

¹⁰ In tal senso, cfr. Corte cost., sent. n. 260 del 2020.

¹¹ Il riferimento è a Corte cost., sent. n. 74 del 2022.

Quanto al primo versante, può osservarsi come un primo modello di organizzazione per la gestione dell'attività giudiziaria fosse stato tratteggiato, almeno nelle sue linee essenziali e sinanco nell'“etichetta” “Ufficio per il processo” (UPP), da alcuni magistrati già nel 2003¹². Tuttavia, per una prima regolazione occorre attendere l'introduzione dell'art. 16-*octies* nel d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 (conv., con modif., dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221), non a caso nell'ambito di una più organica riforma, quella dettata dal d.l. 24 giugno 2014, n. 90 (conv., con modif., dalla l. 11 agosto 2014, n. 114) che, per il resto, aveva gettato le basi per la realizzazione della giustizia digitale. Sono poi seguiti numerosi interventi normativi¹³ volti a dare concreta attuazione all'istituto (oltreché ad estenderlo al processo amministrativo¹⁴) epperò le numerose difficoltà riscontrate – principalmente rintracciabili nel mancato “radicale mutamento di cultura organizzativa e del lavoro”¹⁵ – ne hanno impedito una fattiva implementazione almeno fino a che lo stesso non è divenuto tra i capisaldi della riforma della giustizia avanzata con il Pnrr.

Con il d.l. 9 giugno 2021, n. 80 (conv., con modif., dalla l. 6 agosto 2021, n. 113) sono state, infatti, individuate ingenti risorse per il reclutamento del personale addetto all'ufficio per il processo¹⁶ che è stato adibito esclusivamente allo smaltimento dell'arretrato sia nella giurisdizione ordinaria (compresa la Corte di Cassazione e la Procura Generale presso la Corte di Cassazione), sia nella giurisdizione amministrativa (da impiegarsi unicamente nel Consiglio di Stato e nelle sedi dei Tribunali amministrativi regionali specificamente individuati ai sensi dell'art. 12 del d.l. n. 80/2021) e a cui, da ultimo, parrebbe essere stata consentita una qualche stabilizzazione in forza di quanto disposto dall'art. 16-*bis* del d.l. n. 80/2021¹⁷.

¹² Al proposito, cfr. R. BRACCIALINI, *Gli uffici per i processi: quattro nodi politici, un'incognita*, in *Questione Giustizia* (www.questionegiustizia.it), 3/2021, pp. 1 ss., il quale ricorda come l'allora innovativo modello organizzativo, nonché la stessa etichetta “Ufficio per il processo” siano stati ideati, sul piano teorico, nel “retrobottega di un grande albergo romano a margine del convegno organizzato dall'Anm su giustizia e organizzazione”, dai magistrati Stefano Zan, Roberto Braccialini e Daniela Intravaia.

¹³ Il riferimento è, in particolare, al d.l. 27 giugno 2015, n. 83, conv., con modif., dalla l. 6 agosto 2015, n. 132 (che ha introdotto incentivi alla prestazione del tirocinio presso i Tribunali); al d.m. Giustizia 1° ottobre 2015, *Misure organizzative necessarie per il funzionamento dell'ufficio per il processo*; al d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116 che, nell'ambito di una più ampia riforma organica della magistratura onoraria, all'art. 9, comma 2, dispone l'assegnazione dei giudici onorari di pace alla ridetta struttura organizzativa; le delibere del CSM del 18 giugno 2018 (*esito del monitoraggio del CSM sulla istituzione e sul funzionamento dell'Ufficio per il processo negli uffici giudiziari; ruolo della magistratura onoraria e diritto transitorio*), del 15 maggio 2019 (*Linee guida per l'Ufficio del Processo ex art. 50 D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 – modalità operative*) e del 16 ottobre 2019 (*Proroga del termine per la costituzione dell'Ufficio per il Processo fissandone la costituzione nell'ambito della predisposizione del progetto tabellare per il triennio 2020/2022*).

¹⁴ Cfr. Part. 8 del d.l. 31 agosto 2016, n. 168 (conv., con modif., nella l. 25 ottobre 2016, n. 197).

¹⁵ In questi termini, cfr. M.G. CIVININI, *Il “nuovo ufficio per il processo” tra riforme della giustizia e Pnrr. Che sia la volta buona*, in *Questione Giustizia* (www.questionegiustizia.it), 8 settembre 2021, p. 4.

¹⁶ Al proposito, cfr. in particolare gli artt. da 11 a 17 del D.l. n. 80/2021.

¹⁷ Così come introdotto dall'art. 22 del d.l. 2 marzo 2024, n. 19 (conv., con modif., dalla l. 29 aprile 2024, n. 56).



È stato poi però con il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 151¹⁸ che, alla luce delle deleghe conferite per l'efficienza del processo civile e penale, rispettivamente, con l'art. 1 della l. 26 novembre 2021, n. 106 e con l'art. 1 della l. 27 settembre 2021, n. 134, sono state meglio chiarite le finalità e i compiti di dette strutture amministrative.

Con la costituzione dei ridetti uffici (così come dell'ufficio spoglio, analisi e documentazione) si pone, cioè, la finalità di “garantire la ragionevole durata del processo attraverso l'innovazione dei modelli organizzativi e un più efficiente impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione”.

In tale prospettiva, ad essi sono stati attribuiti, tra gli altri, compiti attinenti allo svolgimento di attività preparatorie e di supporto al magistrato, di raccordo e coordinamento con l'attività delle cancellerie e dei servizi amministrativi degli uffici giudiziari, oltretutto, esemplarmente, funzioni di raccolta, catalogazione e archiviazione dei provvedimenti dell'ufficio, anche attraverso banche dati di giurisprudenza locale, supporto per l'utilizzo degli strumenti informatici, assistenza per l'analisi dei flussi statistici e per il monitoraggio di attività dell'ufficio, supporto per l'attuazione dei progetti organizzativi finalizzati ad incrementare la capacità produttiva dell'ufficio, ad abbattere l'arretrato e a prevenirne la formazione. E, ancora, con specifico riguardo all'ufficio incardinato presso il processo penale, è stato a questo affidato il compito di incrementare la capacità produttiva dell'ufficio “attraverso la valorizzazione e la messa a disposizione dei precedenti, con compiti di organizzazione delle decisioni, in particolare di quelle aventi un rilevante grado di serialità, e con la formazione di una banca dati dell'ufficio giudiziario di riferimento”, nonché di “fornire supporto al magistrato nell'accelerazione dei processi di innovazione tecnologica”.


Da un primo monitoraggio quali-quantitativo effettuato nel 2022¹⁹ dal DOG, unitamente alla Direzione di Statistica ed analisi organizzativa del Dipartimento per la transizione digitale, l'analisi statistica e le politiche di coesione ed all'Unità di Missione per l'attuazione del PNRR, circa la portata che l'istituzione, o il rafforzamento, dell'UPP ha avuto su determinati processi chiave di funzionamento dell'ufficio giudiziario è, tra l'altro, emerso che i ridetti uffici, soprattutto presso le Corti di Appello, hanno fruito delle opportunità concesse dalla normativa emergenziale Covid e, in percentuali significative, hanno fatto

¹⁸ Per quanto riguarda gli uffici per il processo incardinati presso la giurisdizione amministrativa, invece, l'art. 53-ter della l. 27 aprile 1982, n. 186 (così come introdotto dall'art. 8, comma 1, del d.l. 31 agosto 2016, n. 168, conv., con modif., dalla l. 25 ottobre 2016, n. 197), ha disposto che fosse il regolamento di organizzazione di cui all'articolo 53-bis della l. n. 186/1982 ad individuare i compiti e l'organizzazione dell'ufficio medesimo. In tal senso, cfr. poi il decreto del Presidente del Consiglio di Stato 22 dicembre 2020, n. 251, recante “*Regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della giustizia amministrativa*”, nonché il successivo decreto del Presidente del Consiglio di Stato 28 luglio 2021, n. 192, di approvazione delle linee guida per lo smaltimento dell'arretrato della Giustizia amministrativa, e, da ultimo, il decreto del Segretario Generale della Giustizia amministrativa 1° ottobre 2021, n. 330, con cui è stata istituita una Unità di supporto agli Uffici giudiziari che ne facciano richiesta e monitoraggio dell'attività degli Uffici per il Processo istituiti nell'ambito della Giustizia amministrativa.


¹⁹ I cui [dati sono reperibili sul sito del Ministero della Giustizia](#).



uso del lavoro agile e delle modalità flessibili di lavoro (turnazione, orario flessibile e orario differenziato dell'inizio dell'attività di lavoro). Ed è proprio presso queste sedi che si sono registrati risultati particolarmente positivi circa il loro effettivo funzionamento, laddove per i Tribunali, probabilmente a causa di una più accentuata frammentazione, strutturale e funzionale, eterogeneità e complessità, oltreché per il ruolo ancillare tradizionalmente ricoperto dalla figura di assistente-tirocinante – ruolo che, per molti versi, si è riproposto per l'addetto all'UPP – sono stati registrati dati meno incoraggianti (v. tab. che seguono).



(* In una scala di valori da 1 (per nulla) a 5 (oltre le aspettative), si prega di indicare quanto le seguenti azioni organizzative (riconducibili a quanto già indicato all'interno dei progetti organizzativi ricevuti) riferite al processo 1, ove avviate o implementate grazie al PNRR - UPP, hanno contribuito al miglioramento del processo in esame (la risposta NON era obbligatoria).



3.1. ...e la digitalizzazione del processo: la telematizzazione del processo civile, amministrativo e contabile


Ad ogni modo, e venendo al secondo versante, ossia quello della digitalizzazione, può osservarsi, in primo luogo, che i dati relativi all'apporto degli addetti all'UPP in ordine ai processi di raccolta degli indirizzi giurisprudenziali e di alimentazione delle banche dati di merito, rilevati sempre con il citato monitoraggio del 2022, risultano non del tutto positivi probabilmente per la fisiologica difficoltà, da parte di questi, di gestire gli aspetti, anche tecnici, inerenti alla formazione di una banca dati di merito. Più in generale, poi, dati negativi si registrano per quel che riguarda l'affidamento ai ridetti professionisti dei compiti legati alla digitalizzazione del processo. Anche una tale carenza, tuttavia, parrebbe motivata, da un lato, dalla scarsa vocazione delle risorse ivi assegnate a questo genere di attività e, dall'altro e seconda una prospettiva più ottimistica ma limitata al processo civile, al già raggiunto buon livello di informatizzazione in detto specifico settore (v. tab. che segue)²⁰.

²⁰ Per una innovativa e interessante proposta volta a formare gli addetti all'UPP nella creazione centralizzata di meccanismi di intelligenza artificiale e nella gestione decentrata di essi, cfr. B. CARAVITA, *Intelligenza artificiale e giustizia: una proposta operativa*, in *Questa Rivista*, n. 16/2021, ora anche in A. POGGI, F. FABRIZZI, F. SAVASTANO (curr.), *Social Network, formazione del consenso, intelligenza artificiale. Itinerario di un percorso di ricerca di Beniamino Caravita*, Roma, 2023, 75 ss.

AZIONI COLLEGATE AI PROCESSI TRASVERSALI DISTINTE PER UFFICIO

(* In una scala di valori da 1 (per nulla) a 5 (oltre le aspettative), si prega di indicare quanto le seguenti azioni organizzative (riconducibili a quanto già indicato all'interno dei progetti organizzativi ricevuti) riferite al processo 1, ove avviate o implementate grazie al PNRR - UPP, hanno contribuito al miglioramento del processo in esame (la risposta NON era obbligatoria).

3. Digitalizzazione



È, del resto noto come il settore processualcivile, sin dal 2012²¹, abbia fatto da “apripista”²², la costituzione del processo civile telematico essendo stata tra i capisaldi dell’iniziativa “un’Agenda europea

²¹ Al proposito, cfr. il d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 (*Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese*), conv., con modif., dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221, nonché il già citato d.l. n. 90/2014.

²² Anche se, per vero, una prima tappa fondamentale nella prospettiva dell’informatizzazione del processo è stata effettuata con il D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 123 (*Regolamento recante disciplina sull’uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti*), di attuazione dell’art. 15, comma 2, della l. 15 marzo 1997, n. 59. Con l’art. 38 del d.l. 1° ottobre 2007, n. 159 (*Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l’equità sociale, conv., con modif., dalla l. 29 novembre 2007, n. 222*) è stata poi istituita la banca dati delle misure cautelari (già prevista dall’art. 97 delle norme di attuazione al c.p.p.). Con l’art. 2, comma 614, della l. 24 dicembre 2007, n. 244 erano state destinate all’avvio e alla diffusione del processo telematico le somme di denaro sequestrate (non confiscate) e non reclamate nel processo penale dopo 5 anni dal passaggio in giudicato. Una ulteriore razionalizzazione del processo al fine della riduzione dei suoi tempi era stata, inoltre, compiuta prima con l’art. 51 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112 (*Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria, conv., con modif., dalla l. 6 agosto 2008, n. 133*) e poi con l’art. 4 del d.l. 29 dicembre 2009, n. 193 (*Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario, conv., con modif., dalla l. 22 febbraio 2010, n. 24*) laddove era stata stabilita l’obbligatorietà, nell’ambito del processo civile e poi anche penale, delle notificazioni e delle comunicazioni per via telematica a mezzo di posta elettronica certificata. Cfr. poi, ancora, il d.m. 21 febbraio 2011 n. 44, con cui sono state stabilite le regole tecniche per l’adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, nonché il d.l. 13 agosto 2011, n. 138 (*Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo, conv., con modif., dalla l. 14 settembre 2011, n. 148*), con cui era stato disposto che, nel processo civile, in ogni citazione, ricorso, comparsa, controricorso, precetto, il difensore dovesse indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax e che con le indicate modalità dovessero essere effettuate tutte le comunicazioni alle parti, nonché la l. 12 novembre 2011, n. 183 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, Legge di stabilità 2012*), con cui erano state novellate numerose disposizioni del codice di procedura civile e delle disposizioni di attuazione per dare piena operatività all’utilizzo della posta elettronica

del digitale”²³. È seguito poi un (per vero particolarmente periglioso) periodo di transizione²⁴ ma, nel mentre si è assistito, altresì, alla progressiva digitalizzazione del processo amministrativo²⁵ oltreché del processo contabile²⁶ e tributario²⁷.

3.2. L’accelerazione della digitalizzazione degli altri giudizi a seguito dell’emergenza pandemica: il processo penale...

Una forte accelerazione si è effettivamente realizzata poi quando si è dovuto far fronte alla necessità di gestire una vera e propria emergenza come quella determinatasi con la pandemia da covid-19. Dinanzi alla limitata (se non del tutto dimidiata) possibilità fisica, per tutte le parti del giudizio (e, dunque, dell’ufficio giudiziario nel suo complesso ma anche degli avvocati e delle parti), di poter addirittura accedere ai locali e all’esigenza di dare continuità al funzionamento della macchina della giustizia, si è dovuto provvedere con celerità a svolgere pressoché tutte le attività giurisdizionali (almeno anche) in via telematica e/o da remoto. Ciò ha, dunque, necessariamente condotto alla digitalizzazione degli ultimi processi che, fino a quel momento, erano stati solo parzialmente raggiunti dagli obblighi di dematerializzazione delle comunicazioni e delle notificazioni e che, dunque, hanno dovuto fare, sotto questo profilo, un balzo in avanti di ampia portata.

certificata. Ad ogni modo, per una approfondita disamina dell’evoluzione delle tecnologie applicate al processo, cfr., per tutti, E. LONGO, *Giustizia digitale e Costituzione*, Franco Angeli, Milano, 2023, spec. pp. 119 ss.

²³ Iniziativa a sua volta inserita nella strategia “EUROPA 2020: Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva” (comunicazione della Commissione Europea del 3 marzo 2010, approvata dal Consiglio Europeo del 17 giugno 2010).

²⁴ Si ricordi che dopo alcune prime sperimentazioni, ci sono state delle entrate in vigore “differite” dell’obbligatorietà del processo telematico e dei provvedimenti che autorizzavano alcuni Tribunali a conservare il doppio binario cartaceo e digitale. Esso è, infatti, diventato effettivamente obbligatorio nei confronti di tutti i procedimenti per decreto ingiuntivo e per i nuovi procedimenti instaurati in primo grado presso i Tribunali e per le parti già costituite dal 30 giugno 2014, dal 31 marzo 2015 è diventato obbligatorio anche per i processi in corso e dal 31 marzo 2015 lo è diventato anche per le iscrizioni a ruolo dei procedimenti esecutivi mobiliari, immobiliari e presso terzi. Il 30 giugno 2015 è diventato obbligatorio per tutti gli atti delle parti costituite avanti le Corti di Appello ma, almeno fino a che non si è dovuto far fronte all’emergenza pandemica, erano rimasti esclusi da una tale obbligatorietà gli atti introduttivi, il deposito telematico nei procedimenti presso i Giudici di Pace, la Corte di Cassazione e alcuni Tribunali con competenze speciali (ad es. minorenni).

²⁵ In forza di quanto disposto dal d.l. 31 agosto 2016, n. 168 (*Misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di cassazione, per l’efficienza degli uffici giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa*, conv., con modif., dalla l. 25 ottobre 2016, n. 197) il 1° gennaio 2017 il processo amministrativo è diventato telematico per tutti i nuovi ricorsi proposti davanti ai TAR (in primo grado) e davanti al Consiglio di Stato e al CGARS (in secondo grado) mentre solo dal 1° gennaio 2018 è divenuto obbligatorio anche per i ricorsi che erano stati proposti prima di quella data (anche se, con l’art. 1, comma 1150 della l. 27 dicembre 2017, n. 205, c.d. legge di bilancio 2018, è rimasta ferma, almeno fino al 2019, l’obbligatorietà del deposito di almeno una copia cartacea del ricorso e degli scritti difensivi).

²⁶ Al proposito, cfr. l’art. 6 del d. lgs. 26 agosto 2016, n. 174.

²⁷ Sul punto, cfr. l’art. 16, comma 1, lett. a) e b) del d.l. 3 ottobre 2018, n. 119 (*Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria*, conv., con modif., dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136).

Il riferimento è, in particolare, al processo penale ma anche a quello costituzionale.

Per il primo era stato avviato, già nel luglio del 2019, un progetto, divenuto esecutivo solo nell'ottobre dello stesso anno, per lo “Sviluppo del Sistema Informativo Unitario Telematico”, oltreché per la manutenzione dei già vigenti sistemi che però non godevano ancora dell'interoperabilità con l'esterno se non in minima parte, nella prospettiva di addivenirsi ad una del tutto inedita architettura del sistema di giustizia penale basata su scelte infrastrutturali innovative (quali, esemplarmente, l'archivio digitale delle intercettazioni – ADI e il nuovo sistema per la multivideoconferenza configurato con una nuova tecnologia domotica²⁸).

Epperò, con una efficace espressione, può osservarsi come l'innovazione tecnologica nel processo penale abbia almeno inizialmente avuto una andatura ‘da biga’ che solo ‘le frustrate’ della pandemia hanno risvegliato²⁹. La disciplina emergenziale³⁰ si è finalmente appuntata sui tre pilastri delle udienze da remoto, del deposito telematico degli atti e del giudizio cartolare³¹, sovrapponendosi poi, almeno in certa misura e senza soluzione di continuità, alla riforma più “strutturata” dettata dalla l. 27 settembre 2021, n. 134 (e a cui ha dato attuazione il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150) che, però, nell'ambito della più ampia revisione del diritto penale, ha recepito solo in parte la ridetta esperienza emergenziale³².


²⁸ Per maggiori approfondimenti sul punto, cfr. la ricostruzione delle complesse tappe normative attraverso cui si è giunti alla messa in funzione dell'ADI effettuata da S. SIGNORATO, *L'archivio delle intercettazioni. la custodia del materiale e la marcia verso la digitalizzazione delle informazioni*, in *La Legislaz. Pen.* (www.lalegislazionepenale.eu), 24 novembre 2020, pp. 76 ss., secondo cui “Ne esce un quadro composito ed articolato in cui fonti di vario livello si compendiano con la prassi, in una dinamica di «accentuato pluralismo e policentrismo giuridico»”.

²⁹ In tal senso, cfr. A. PROCACCINO, *Between a rock and a hard place. La faticosa “digitalizzazione” del processo penale tra fonti tradizionali e soft law*, in *Cass. pen.*, 4/2021, pp. 1432 ss. Cfr., altresì, Corte cost., sent. n. 96 del 2022, con cui lo stesso giudice costituzionale, nel dichiarare l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 153 c.p.p., nella parte in cui non consentiva alle parti o ai difensori di eseguire le notificazioni al pubblico ministero mediante posta elettronica certificata (PEC), dava atto del mutato quadro normativo nel frattempo intervenuto per affrontare l'emergenza pandemica, ma ammoniva il legislatore delegato a dare puntuale attuazione alla delega conferitagli dall'art. 1, commi 5 e 6, della l. n. 134 del 2021, con l'auspicio che questo confermasse anche per il futuro la facoltà per il difensore di giovare di modalità telematiche per l'effettuazione di notificazioni e depositi presso l'autorità giudiziaria “in coerenza con il dovere costituzionale di assicurare piena effettività al diritto di difesa, e assieme di superare definitivamente l'irragionevole disparità di trattamento tra parte pubblica e privata ravvisata, a ragione, dal giudice rimettente”.

³⁰ Il riferimento è, in particolare, all'art. 23 e ss. del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv., con modif., dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176), nonché all'art. 221 del d.l. 19 maggio 2020 n. 34 (conv., con modif., dalla l. 17 luglio 2020, n. 77).

³¹ Sul punto, e per maggiori approfondimenti, cfr., *ex plurimis*, V. BOVE, R. PATSCOT, *Processo Penale Telematico: dalla fase emergenziale alla digital transformation della giustizia penale*, in *Il Processo Telematico* (www.ilprocessotelematico.it), 6 aprile 2021.

³² Nella legge delega, esemplarmente, non si fa più menzione delle udienze in camera di consiglio a distanza, mentre è stata mantenuta la “remotizzazione” dell'interrogatorio di garanzia dell'imputato detenuto fuori circondario da parte del Gip che ha emesso l'ordinanza restrittiva (senza dover ricorrere alla cd. rogatoria ex art. 294 c. 5. c.p.p.). Sul punto, cfr., *amplius*, F. CANANZI, *Dall'emergenza alla legge delega al governo: verso un processo penale veramente telematico?*, in *Sistema Penale* (www.sistemapenale.it), 3/2022, pp. 117 ss., spec. pp. 124-125. Per una attenta analisi della stratificazione – ideologica, ancor prima che normativa – della l. n. 134 del 2021 (e che però non parrebbe aver inciso sulla digitalizzazione del



Ciò posto, può osservarsi come malgrado i notevoli investimenti, anche in termini finanziari, ad oggi l'obiettivo della digitalizzazione del processo penale possa ritenersi solo parzialmente raggiunto, lamentandosi sia l'inadeguatezza e la scarsa dotazione degli applicativi tecnici e dei mezzi informatici, sia la persistente carenza di formazione del personale³³.

A riprova di quanto si va sostenendo, può segnalarsi come numerose siano le pronunce di inammissibilità o irricevibilità riconducibili a qualche vizio riscontrato nell'impiego delle nuove tecnologie, quali, esemplarmente, la scadenza e/o invalidità del certificato della firma digitale, l'invio a indirizzi PEC presenti sul sito dell'ufficio giudiziario ma diversi da quelli diffusi dal Ministero, malfunzionamenti dei sistemi informatici e lungaggini nella trasmissione degli atti al "Portale deposito atti penali" (PDP), perplessità sulla validità delle notificazioni restituite al mittente con l'indicazione "casella piena"³⁴.

Tutti profili, questi, che potrebbero probabilmente formare oggetto di scrutinio da parte della Corte Edu per il possibile contrasto con il principio del diritto di accesso ad un tribunale e ad una tutela giurisdizionale effettiva, dal momento che la stessa si è dimostrata particolarmente sensibile nel censurare non solo gli eccessivi formalismi ma anche i casi di interpretazione particolarmente restrittiva di norme procedurali.

processo penale che, al contrario, parrebbe essere stato progressivamente potenziato nel passaggio tra un esecutivo e l'altro), cfr., volendo, F. DEL VECCHIO, *Prospettive e tempi della digitalizzazione del processo*, in *Proc. pen. e giustizia*, 1/2022, pp. 8 ss.

³³ Al proposito, cfr. il dibattito emerso nel corso dell'incontro su "La giustizia penale nell'era digitale: le indagini e il processo penale telematico", del 15 marzo 2024, organizzato presso l'Università degli Studi di Catania.

³⁴ Per i riferimenti giurisprudenziali a detta ampia casistica, cfr. V. VIRGA, *Durata dei processi e innovazioni tecnologiche nel post-riforma Cartabia*, in *Sistema Penale* (www.sistemapenale.it), 28 marzo 2024, 5.

Del resto, significativa è stata la condanna, da parte del giudice di Strasburgo, dell'ordinamento francese per aver, in contrasto con l'art. 6 Cedu, reso obbligatorio l'uso di una piattaforma elettronica (*e-barreau.fr*) anche per i procedimenti che potevano essere introdotti senza l'ausilio di un avvocato, il predetto provvedimento essendo stato giudicato eccessivamente oneroso e sproporzionato³⁵.

A fronte delle riscontrate difficoltà nell'avvio del processo penale telematico, occorre però sottolineare come il principio della ragionevole durata in detto ambito paia essere finalmente rispettato, visto che i dati relativa al *disposition time* (DT)³⁶ nel primo semestre del 2023 si sono ridotti del 29% rispetto al 2019 (superando il target fissato dal PNRR al 25% entro il 2026).

È, dunque, verosimile che tale ultimo dato, certamente positivo, sia dovuto non tanto (o, comunque, non solo) alla transizione digitale, quanto, piuttosto, a interventi strutturali e organizzativi per lo più riconducibili all'introduzione di alcuni innovativi istituti processuali, quali, esemplarmente, quelli relativi al processo *in absentia*, alla nuova sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato, all'ampliamento del regime di procedibilità a querela, al ridisegnato ambito di operatività dell'art. 131-*bis* c.p. e, non ultimo, all'inedita sanzione della improcedibilità-improseguibilità per superamento dei termini di fase *ex art.* 344-*bis* c.p.p.³⁷.

Sarà, ad ogni modo, attraverso una più compiuta verifica della stabilità del *DT* nel medio e lungo periodo che si potrà meglio comprendere l'effettiva incidenza dei vari fattori in campo sulla ragionevole durata del processo³⁸.

³⁵ Il riferimento è a Corte Edu, dec. 9 giugno 2022, n 15567/20, *Xavier Lucas c. Francia*.

³⁶ Il *Disposition time*, com'è noto, si desume dall'applicazione della formula $365 \times [\text{Pendenti finali} / \text{Definiti}]$. Sui dati aggiornati al primo semestre del 2023 cfr. G. GATTA, M. GIALUZ, *Riforma Cartabia e durata media del processo penale: - 29% nel primo semestre del 2023. Raggiunto (al momento) il target del Pnrr. I dati del monitoraggio statistico del Ministero della Giustizia*, in *Sistema Penale* (www.sistemapenale.it), 11/2023, pp. 71 ss. Per un monitoraggio dei dati sempre aggiornati, cfr. sulla [pagina del Ministero della giustizia](#).

³⁷ In tal senso, cfr. V. VIRGA, *Durata dei processi e innovazioni tecnologiche nel postriforma Cartabia*, cit., p. 4.

³⁸ Ciò a maggior ragion dal momento che con l'A.C. 893, approvato, in prima lettura, dalla Camera dei Deputati in data 16 gennaio 2024 e attualmente assegnato per l'esame della Commissione Giustizia al Senato (A.S. n. 985) si proporrebbe l'abrogazione del citato istituto di cui all'art. 344-*bis* c.p.p. e la contestuale reintroduzione della prescrizione nei giudizi di impugnazione che, peraltro, determinerebbe un allungamento dei processi fino a tre anni, con il conseguente rischio di non raggiungere il citato target del 25% imposto per il 2026 dal PNRR anche in appello e nel giudizio di cassazione. L'abrogando istituto, infatti, parrebbe più di tutti gli altri aver svolto una vera e propria "terapia d'urto" nel perseguimento del principio costituzionale in parola: in tal senso, cfr. ancora, G.L. GATTA, M. GIALUZ, *Riforma Cartabia e durata media del processo penale*, cit., pp. 74 s. Più ampiamente, sul ridetto progetto di legge, cfr. G.L. GATTA, M. GIALUZ, *Prescrizione e improcedibilità: l'ennesima riforma e dieci verità nascoste*, in *Sistema Penale* (www.sistemapenale.it), 11/2023, pp. 127 ss.

3.3. ...e il processo costituzionale

Quanto, infine, al processo costituzionale, può osservarsi come, per vero, la Corte costituzionale fosse stata tra le prime a mostrare una certa attenzione e interesse per il digitale, dotandosi per l'appunto e già a partire dal 1989 di una rete informatica mirata sia alla gestione integrata delle procedure giudiziarie, sia all'interconnessione con banche dati esterne di rilievo costituzionale (SIGICO³⁹). All'art. 5 delle N.I. (delibera 7 ottobre 2008 della Corte costituzionale) era stato poi previsto che, laddove richiesto, le comunicazioni di cancelleria potessero essere effettuate tramite posta elettronica⁴⁰. Nel 2015 era stato, altresì, stipulato un accordo con il Ministero della giustizia al fine di agevolare l'interscambio dei dati e dei documenti in formato digitale, al fine di favorire la revisione dei sistemi informativi automatizzati della Corte costituzionale per porla in linea con gli standard europei sulla dematerializzazione e, infine,

³⁹ Al proposito, cfr., *amplius*, P. COSTANZO, *La Corte costituzionale come "nodo" della Rete*, in *Consulta OnLine (www.giurcost.it)*, *Studi*, 1/2015, p. 280.

⁴⁰ Mentre più discussa era la possibilità di ricorrere all'art. 22, comma 1, della l. 11 marzo 1953, n. 87 per poter effettuare un rinvio dinamico al processo amministrativo telematico, regolato dall'all. 2 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 e dal d.p.c.m. 16 febbraio 2016, n. 40, il cui art. 13, comma 1, prevede che "le comunicazioni di Segreteria nei confronti di qualsiasi soggetto tenuto per legge a dotarsi di PEC sono effettuate esclusivamente con modalità telematiche, avvalendosi di funzionalità disponibili nel sistema informatico, agli indirizzi PEC individuali risultanti dai pubblici elenchi". Sul punto, cfr., inizialmente, Corte cost., sent. n. 200 del 2019 (con osservazioni di F. CORVAJA, *La notifica a mezzo di PEC nei giudizi in via d'azione: un'esclusione che non convince del tutto*, in *Forum di Quad. cost. (www.forumcostituzionale.it)*, 2/2020; R. GARGIULO, *Il processo costituzionale telematico: prospettive*, in *Consulta OnLine (www.giurcost.it)*, *Studi*, 2/2020, pp. 272 ss.; M. TROISI, *Il processo innanzi alla Corte costituzionale in tempo di emergenza epidemiologica: specificità e omologazione delle modalità telematiche*, in *Questa Rivista*, n. 18/2020), secondo cui "attesa la specialità dei giudizi innanzi a questa Corte, la modalità della notifica mediante PEC non può, allo stato, ritenersi compatibile – né è stata sin qui mai utilizzata – per la notifica dei ricorsi in via principale o per conflitto di attribuzione. Ragion per cui non opera, a tal fine, il rinvio dinamico disposto dall'art. 22, primo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (*Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale*) alle «norme del regolamento per la procedura innanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale» – e ora a quelle del codice del processo amministrativo, approvato dall'art. 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (*Attuazione dell'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo*) – nel contesto delle quali la notifica a mezzo PEC è consentita". Orientamento, quest'ultimo, poco dopo "corretto", con Corte cost., ordd. n. 242 e n. 243 del 2020, precisandosi che quanto statuito nella precedente pronuncia in ordine all'incompatibilità della notifica del ricorso via PEC con la specificità del processo costituzionale doveva considerarsi inserita "in una vicenda particolare, incentrata sulla tempestività della costituzione della parte resistente, effettuata a seguito della reiterata notifica affidata ad ufficiale giudiziario" e che, in mancanza di disposizioni dettate appositamente per il giudizio costituzionale, soccorreva il rinvio contenuto nell'art. 22, primo comma, della l. n. 87 del 1953 al codice del processo amministrativo e, in particolare, all'art. 39, comma 2, del citato codice, laddove si dispone che «[l]e notificazioni degli atti del processo amministrativo sono comunque disciplinate dal codice di procedura civile e dalle leggi speciali concernenti la notificazione degli atti giudiziari in materia civile» (oltretutto all'art. 55, comma 1, della l. 18 giugno 2009, n. 69, nella parte in cui attribuisce all'Avvocatura generale dello Stato la possibilità di eseguire le notificazioni secondo quanto prevede la l. 21 gennaio 1994, n. 53, a sua volta ritenuta «pacificamente applicabile anche ai giudizi di legittimità costituzionale», in forza di quanto statuito dalla stessa Corte cost. con sent. n. 245 del 2017 e, in termini simili, sent. n. 310 del 2011). Sul punto, cfr., *amplius*, E. SAMMACICCIO, *La Corte e il processo telematico: valutazioni e prospettive dopo la pandemia*, in *Consulta OnLine (www.giurcost.it)*, *Studi*, 2/2022, 864 ss.

“contribuire all’attuazione del più generale programma di digitalizzazione della giustizia ed alla velocizzazione dei tempi dell’attività giurisdizionale sia ordinaria che costituzionale”⁴¹.

Il Presidente Grossi, nella sua relazione sulla giurisprudenza costituzionale per il 2017, auspicava, inoltre, l’emanazione di nuove regole tecniche in vista della realizzazione del processo costituzionale telematico, sottolineando che, a tal fine, il Segretario generale aveva sottoscritto accordi di cooperazione con la Conferenza dei presidenti dei Consigli e delle Giunte regionali e delle Province autonome, oltreché con il Consiglio nazionale forense, essendosi, peraltro, già reso attivo l’invio in modalità telematiche delle pronunce della Corte costituzionale agli organi istituzionali. Infine, era stato introdotto il sistema Italggiure (da anni utilizzato con successo presso la Corte di cassazione) nonché la nuova procedura informatica del sistema Indici (a supporto delle attività degli assistenti di studio e delle segreterie dei Giudici)⁴².

Tuttavia, come anticipato, solo con la pandemia⁴³ si è pervenuti ad una concreta e rapida riorganizzazione dei lavori attraverso una pure provvisoria digitalizzazione di alcune fasi del processo costituzionale⁴⁴, consentendosi l’utilizzo dei sistemi informatici per una ininterrotta prosecuzione delle udienze e delle camere di consiglio, con la partecipazione da remoto sia dei giudici che delle parti.

Circostanza, questa, poi stabilizzatasi anche successivamente con l’introduzione, per l’appunto, del processo costituzionale telematico e l’implementazione di strumenti di comunicazione tecnologici per i rapporti con l’esterno (come l’App, il sito web, i Podcast anche nella forma dell’“Incontro” con il mondo della cultura ecc...)⁴⁵.

⁴¹ Il riferimento è all’[Accordo di collaborazione del 14 maggio 2015](#).

⁴² Al proposito, cfr. la Relazione del 22 febbraio 2018 del Presidente, Paolo Grossi, sulla giurisprudenza costituzionale del 2017, p. 5.

⁴³ Anche se occorre segnalare che già sotto la presidenza del Giudice Lattanzi era stato istituito un gruppo di lavoro interno al personale della Corte volto a predisporre le basi per l’introduzione del processo costituzionale telematico. Al proposito, cfr. N. PETRUCCO, *Brevi appunti sulla revisione delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale: arriva il processo costituzionale telematico (3/2021)*, in *Osservatorio sulle fonti (www.osservatoriosullefonti.it)*, 3/2021. Tra i primi a cogliere le importanti novità telematiche nel processo costituzionale derivanti dall’esigenza di far fronte alla pandemia, cfr. P. COSTANZO, *Con l’emergenza, decolla la Corte 2.0*, in *Consulta OnLine, Studi*, n. 1/2020, pp. 158 ss. e A. CHIAPPETTA, *Il processo costituzionale al tempo dell’emergenza: una cronaca*, in *Giur. cost.*, 2020, pp. 2292 ss.

⁴⁴ Al proposito, cfr. i decreti del Presidente della Corte del 12 e del 24 marzo 2020 e del 20 aprile 2020, nonché la Relazione sull’attività della Corte costituzionale nel 2019, redatta dall’allora Presidente della Corte costituzionale, Marta Cartabia, che sottolineava come “Anche la Corte costituzionale si è impegnata in una repentina e radicale riorganizzazione, per poter continuare a celebrare i giudizi di costituzionalità secondo procedure rispettose del grande sforzo di contenimento degli spostamenti richiesto a tutti dall’epidemia in corso. Per loro natura i giudizi davanti alla Corte costituzionale coinvolgono soggetti che provengono da tutto il territorio nazionale: dai giudici, agli avvocati, dagli assistenti a tutte le persone che gravitano intorno all’universo della giustizia costituzionale. È stata dunque necessaria una rapida, per quanto provvisoria, digitalizzazione di alcune fasi del processo costituzionale, per consentire alla Corte di continuare a svolgere la sua funzione fondamentale”.

⁴⁵ Circa l’incidenza dell’impiego dei nuovi strumenti informatici sulla durata dei procedimenti e sul numero dei processi pendenti, cfr. la Relazione sull’attività della Corte costituzionale nel 2020, redatta dal Presidente Giancarlo Coraggio che, peraltro, rilevava come un tale risultato potesse essere stato, altresì, favorito dal minor numero degli atti di promovimento

È stato, in particolare, con delibera del 22 luglio 2021 che sono state adottate nuove Norme integrative che prevedono una completa dematerializzazione degli atti del processo, nel rispetto delle regole tecniche adottate, ai sensi dell'art. 39 delle stesse N.I., con apposito decreto del Presidente, previa delibera della stessa Corte costituzionale nella sua collegialità⁴⁶, pur mantenendosi aperta la possibilità di ricorrere, laddove necessario, a modalità di trasmissione e raccolta alternativi (art. 38 N.I.). Il che, peraltro, se ha inciso sull'allineamento del processo costituzionale a quello degli altri processi nazionali, oltretutto, sul piano comparato, a quello delle altre giurisdizioni costituzionali, non segna particolari effetti sulla ragionevole durata del ridotto processo, che ha sempre avuto tempi particolarmente contenuti nell'intervallo tra la pubblicazione dell'atto di promovimento e la trattazione della causa.

4. L'impatto della tecnologia digitale sulla durata del processo e sull'effettività della tutela dei diritti fondamentali: qualche sparsa osservazione conclusiva

Date le due coordinate dell'implementazione del capitale umano e della digitalizzazione del processo, alla luce delle quali si è voluto tentare un'analisi sull'effettivo raggiungimento dell'obiettivo della ragionevole durata del processo proposti dal legislatore, pare innanzitutto potersi osservare come l'eterogeneità dei tempi e delle modalità con cui i singoli processi giurisdizionali sono pervenuti ad una – più o meno integrale – telematizzazione/dematerializzazione non consente ancora di “misurare” quanto la digitalizzazione abbia pesato o, comunque, vada a pesare, sul raggiungimento dell'obiettivo della riduzione dei tempi della giustizia, potendosi anzi, registrare casi di malfunzionamento delle nuove tecnologie che hanno, al contrario, determinato un ritardo nell'accesso ad una tutela giurisdizionale effettiva.

Parimenti, il reclutamento del personale addetto all'UPP, insieme alla sua stabilizzazione, sembrerebbe aver contribuito solo parzialmente allo smaltimento dell'arretrato, essendosi dimostrato decisivo il “modo” in cui dette strutture amministrative sono state integrate negli uffici giudiziari: fattore, quest'ultimo, per lo più dipendente dalla sensibilità dei singoli magistrati nell'affidare a questi funzionari compiti o mansioni più o meno ancillari rispetto allo svolgimento complessivo dell'attività giurisdizionale.

presumibilmente dovuta alle difficoltà operative in cui la giurisdizione comune era venuta a trovarsi e tuttora si trovava a causa dell'emergenza sanitaria.

⁴⁶ Il riferimento è, in particolare, al Decreto del Presidente della Corte costituzionale del 28 ottobre 2021, *Modalità per l'attuazione del processo costituzionale telematico a norma dell'art. 39 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale* e, in particolare, al suo All. A, con cui sono state dettate le regole di funzionamento del [sistema e-Cost](#), la piattaforma informatica per il deposito e lo scambio degli atti in modalità telematica riguardanti i giudizi davanti alla Corte costituzionale, poi meglio approfondite, sotto il profilo tecnico e operativo, nella [«Guida all'utilizzo per l'utente»](#), pubblicata sul sito istituzionale della Corte costituzionale. Circa la possibilità di prendere a modello la piattaforma utilizzata dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea (*e-Curia*), per il processo costituzionale telematico (come in effetti parrebbe poi essersi fatto), cfr. già R. GARGIULO, *Il processo costituzionale telematico: prospettive*, cit., p. 280.

Dai dati registrati – epperò ancora suscettibili di essere aggiornati – soprattutto per quel che concerne il processo penale, il ridetto obiettivo sarebbe invece, per lo più, stato raggiunto grazie all'introduzione di almeno alcuni istituti processuali volti a cartolarizzare o comunque snellire alcune fasi del giudizio e che però non sarebbero, almeno in parte, destinati a essere conservati a causa delle più recenti *rationes* riformatrici.

È, dunque, forse ancora prematuro trarre una qualche conclusione definitiva sulla satisfattività delle modifiche legislative intervenute al fine di superare l'annoso problema delle lungaggini processuali. Tuttavia, in una prospettiva prettamente costituzionalistica, pare almeno possibile tratteggiare, sia pur per linee generali, quello che occorrerebbe ancora fare per addivenire ad una maggiore efficienza della giustizia attraverso la “lente” della digitalizzazione (considerandosi, viceversa, ormai in qualche modo irreversibile l'iniezione di capitale umano avutasi con la stabilizzazione degli addetti all'UPP).

Procedendo in tal senso, occorrerebbe, innanzitutto, tener conto di un elemento tecnico basilare ma che non può in alcun caso darsi per scontato, ossia quello di poter garantire, all'interno degli stessi uffici giudiziari, un accesso efficiente alla rete internet: accesso che, tra l'altro, sia in grado di gestire un impiego massivo di dati. Per un verso, i magistrati (e gli uffici di supporto) dovrebbero poter accedere agilmente a strumenti di ausilio nel disimpegno delle loro funzioni, quali piattaforme, banche dati, videocollegamenti oltreché, verosimilmente, a sistemi di intelligenza artificiale; per l'altro verso, i sistemi in questione dovrebbero, altresì, garantire l'interoperabilità degli applicativi sia all'interno del medesimo palazzo di giustizia, sia con quelli dislocati sul territorio (almeno) nazionale (ma poi anche con le cancellerie delle Corti sovranazionali e/o internazionali che possono essere adite per il tramite dell'autorità giurisdizionale nazionale).

Ciò dovendosi necessariamente prendere atto, da un lato, del fatto che, sotto un punto di vista squisitamente ingegneristico, la cablatura degli uffici giudiziari non può a tutt'oggi considerarsi uniforme su tutta la penisola, dovendosi registrare, al contrario, persistenti difficoltà nel raggiungimento di determinate zone morfologicamente non particolarmente permeabili alle nuove tecnologie⁴⁷. Dall'altra parte e in positivo, proprio l'obiettivo di addivenirsi ad una capillare cablatura degli uffici potrebbe contribuire a realizzare progetti urbanistici innovativi, quali la sperimentazione di *smart cities* e/o di comunità energetiche rinnovabili, in linea con i più ampi obiettivi della transizione energetica e di politiche (europolitane e internazionali) volte ad arginare i rischi legati al cambiamento climatico.

⁴⁷ A testimonianza di ciò, cfr., esemplarmente, la Determina n. 2831 del 25 marzo 2021, sull'ammodernamento cablaggio Uffici Giudiziari di Fermo - Direzione Generale Sistemi Informativi Automatizzati; la Determina n. 3263 del 21 maggio 2022, sull'adeguamento impianti di cablaggio strutturato e reti dati per gli Uffici Giudiziari del CISIA di Roma - Direzione Sistemi Informativi Automatizzati.

Sempre sul piano tecnico, non può neppure ignorarsi che debba essere ancora azzerato l'ormai pur ridotto *digital divide* e che, dunque, almeno per coloro che potranno agire in giudizio individualmente e senza l'assistenza di un difensore sarà necessario mantenere un doppio binario analogico/digitale (come del resto avvertito dalla Corte Edu nel citato caso *Xavier Lucas c. Francia*). Del pari, occorrerà regolare tutte quelle ipotesi in cui un malfunzionamento tecnico, non dipendente dagli interessati, potrebbe far incorrere in decadenze e/o altre preclusioni processuali⁴⁸.

Sul versante più propriamente processuale può inoltre, *in primis*, verificarsi come la stessa “remotizzazione” del processo – così come, del resto, tutti quegli istituti processuali volti ad una semplificazione e/o una cartolarizzazione dello stesso o, comunque, ad incentivare forme di giustizia negoziata – se, da un lato, hanno presentato il vantaggio di snellire i tempi e i costi della giustizia, ne hanno dall'altro in qualche modo messo in discussione la classica ritualità fondata sull'oralità e la dialettica in presenza dei diversi protagonisti del processo⁴⁹.

La digitalizzazione dei dati giudiziari comporta poi l'esigenza di doverne garantire la sicurezza, al fine sia di evitare intrusioni dall'esterno, sia di prevederne un adeguato trattamento.

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a) del d.p.c.m. 30 luglio 2020, n. 131, l'amministrazione della giustizia è, infatti, inclusa tra i soggetti facenti parte del perimetro di sicurezza nazionale cibernetica istituito con l'art. 1 del d.l. 21 settembre 2019, n. 105 (conv., con modif., dalla l. 18 novembre 2019, n. 133)⁵⁰. In tale direzione, il d.m. 13 agosto 2022 ha previsto l'istituzione di un apposito ufficio, quello sulla “Sicurezza informatica”, quale articolazione interna della Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati (DGSIA), a cui è stato, tra l'altro e per l'appunto affidato il compito di predisporre la strategia e il piano

⁴⁸ In argomento, cfr., volendo, F. IANNONE, *APP non funziona! Cronaca di una difficile transizione digitale*, in *Giustizia Insieme* (www.giustiziainsieme.it), 13 febbraio 2024.

⁴⁹ Sul punto, cfr., *amplius*, C. GAMBA, *La smaterializzazione della giustizia e la demolizione del rituale del processo*, in *Società e diritti*, 2021, v. 6, n. 11, 103 ss. (<https://doi.org/10.13130/2531-6710/16089>); ID., *Ius dicere e lex tecnologica*, Giappichelli, Torino, 2023.

⁵⁰ Al proposito, cfr. già il d.m. Giustizia del 27 aprile 2009 sulle *Nuove regole procedurali relative alla tenuta dei registri informatizzati dell'amministrazione della giustizia*, nonché un documento per la sicurezza denominato “*Politiche della sicurezza dei sistemi informatici della Giustizia*” (prot. GAB 40522.U del 27/11/2018, prot. DGSIA 11606.ID del 13/12/2018), con cui si è evidenziata, tra l'altro, l'importanza dello sviluppo della cultura della sicurezza informatica in tutto il personale. Anche a seguito dell'entrata in vigore del d.p.c.m. 30 luglio 2020, n. 131, come rilevato in un *dossier* del Ministero della Giustizia del febbraio 2021 (“[Ricognizione della digitalizzazione del processo civile e penale e della transizione digitale del ministero della giustizia](#)”, “l'esigenza di controllo degli accessi è divenuta prioritaria, soprattutto in riferimento alle modalità operative che si è dovuto adottare per far fronte all'emergenza da diffusione del contagio da Covid – 19, garantendo la sicurezza del personale della Giustizia. Ci si riferisce ovviamente alla possibilità di lavorare da remoto in modalità “*smart working*”, costringendosi “a rivedere il perimetro di sicurezza dei sistemi della Giustizia estendendolo anche a tutte le nuove postazioni che operano ed opereranno da remoto”.

della sicurezza informatica dell'Amministrazione della giustizia⁵¹. Strategia, che, peraltro, dovrà essere ora aggiornata al più recente quadro regolatorio dettato dalla direttiva UE 2022/2555 (c.d. "Nis 2")⁵².

Malgrado le misure intraprese non sono, tuttavia, mancati casi di cyber-attacchi⁵³, ponendosi in evidenza come occorra far fronte, altresì, alle misure richieste dall'art. 10 del GDPR (per quel che concerne, in genere, il trattamento dei dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza⁵⁴), nonché da quelle disposte dal d.lgs. 18 maggio 2018, n. 51, di attuazione della direttiva 2016/680 (relativamente al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione dei medesimi), tanto più se i dati giudiziari siano materialmente contenuti in *server* collocati in territori che non richiedono *standard* di protezione pari o superiori a quelli stabiliti a livello eurounitario.

Infine, occorre valutare la fruibilità, anche nell'ambito dei processi telematici, di sistemi di vera e propria giustizia predittiva (fondati su modelli di intelligenza artificiale di tipo generativo).

⁵¹ Oltre a quello di definire le linee guida e le procedure di sicurezza informatica per gli applicativi e le infrastrutture; progettare e dare esecuzione ai *test* di sicurezza applicativi ed infrastrutturali; realizzare delle soluzioni di gestione delle identità, accessi e autorizzazioni; coordinare e governare dei tavoli della sicurezza anche in collaborazione con altre amministrazioni; promuovere la consapevolezza dei rischi *cyber*; coordinare e gestire i centri operativi di sicurezza; effettuare *audit* di sicurezza informatica e *governance* dell'attuazione della strategia, del piano di sicurezza e delle linee guida di sicurezza informatica da parte delle strutture centrali e territoriali della DGSIA.

⁵² Per maggiori approfondimenti sul perimetro di sicurezza cibernetica nazionale, cfr. A. CONTALDO, D. MULA (curr.), *Cybersecurity Law: disciplina italiana ed europea della sicurezza cibernetica anche alla luce delle norme tecniche*, Pacini Giuridica, Pisa, 2020; E. BUOSO, *Potere amministrativo e sicurezza nazionale cibernetica*, Giappichelli, Torino, 2023; S. POLETTI, *La sicurezza cibernetica nazionale ed europea, alla luce della creazione del perimetro di sicurezza nazionale cibernetica*, in *Media Laws* (www.medialaws.eu), 2/2023, pp. 398 ss.

⁵³ Tra i più noti, può almeno menzionarsi quello del novembre 2023 che ha avuto riguardo ad alcuni *server* attivi in un *data center* gestito da un provider e in cui erano presenti i dati per la gestione della posta elettronica certificata di migliaia di funzionari del Cisir, magistrati, oltre a servizi telematici di molti tribunali e del processo civile telematico. In tale circostanza parrebbe essersi fatto accesso ad una grande quantità di dati giudiziari e/o comunque sensibili, determinando un *data breach* tale da incidere fortemente sull'intero sistema della giustizia.

⁵⁴ Cfr. poi l'art. 2-*octies* del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (così introdotto dall'art. 2, comma 1, lett. f) del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101), il quale ha stabilito che in mancanza di una norma di legge o di regolamento, sarebbe spettato al Ministro della Giustizia disciplinare i casi di trattamento dei dati giudiziari, ex art. 10 GDPR, in ambito privato. Il Ministero aveva, dunque, elaborato una bozza di decreto, sulla quale il Garante per la Protezione dei Dati aveva espresso un parere favorevole con un provvedimento del 24 giugno 2021 (doc. web n. 9682603), e che però, ad oggi, non è mai stato emanato. In forza di quanto disposto dall'art. 22, comma 12, del d. lgs. N. 101/2018, in assenza del citato decreto, pare dunque doversi fare riferimento al parere del Garante del 22 luglio 2021, relativo al "trattamento dei dati giudiziari effettuato da privati in attuazione di protocolli di intesa stipulati per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata" (doc. web n. 9693175). In una prospettiva comparata, cfr., volendo, il provvedimento sanzionatorio adottato dal Garante per la protezione dei dati personali spagnolo nei confronti di Amazon Spagna per l'asserito contrasto con l'art. 10 del Gdpr ([procedimento PS/00267/202010](https://www.garante.es/contenidos/2021/07/20210720-procedimiento-PS-00267-202010)). In dottrina, più in generale, per il rapporto tra protezione dei dati personali e intelligenza artificiale, cfr. S. TROZZI, *Il principio della finalità del trattamento dei dati personali alla prova dei recenti sviluppi in tema di intelligenza artificiale*, in *Questa Rivista*, 1/2024, 197 ss.

Almeno sei progetti di giustizia predittiva sarebbero, infatti, in via di sperimentazione presso alcuni tribunali e/o Corti di appello, in collaborazione con Università e/o imprese del settore⁵⁵ con lo scopo di realizzare algoritmi in vari ambiti, processuali (quale il progetto “*Praedicta*” a Bari, il progetto “Giustizia” a Venezia e quello sulla “*Predictive justice*” di Pisa e Genova) ed extraprocessuali (quali, ad es., quello di Firenze, sulla mediazione delegata o, ancora, quello della Calabria, “*IustitLA*”, che prevede l’erogazione di piani formativi a specifiche categorie di beneficiari con lo scopo di ampliarne il patrimonio conoscitivo relativamente a determinate tematiche).

Ai ridetti progetti pilota, se ne aggiungono altri, elaborati a livello ministeriale, che, giovandosi dei servizi di *data lake* (e che, dunque, non necessitano *ex ante* di una strutturazione del dato), si propongono di realizzare un sistema di controllo di gestione del processo civile telematico, con l’obiettivo di elaborare un ampio numero di indicatori di *performance* per effettuare valutazioni comparative tra Tribunali e unità operative di Tribunali, oltreché *benchmarking* temporali.

Inoltre, è stata sviluppata dalla Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia una Banca dati di merito (BDM) che raccoglie le decisioni civili emesse dai Tribunali e dalle Corti di appello a partire dal 2016 e che, attraverso tecnologie basate sull’intelligenza artificiale, da un lato, consente l’indicizzazione dei testi e dei metadati e, dall’altro, attraverso un sistema autonomo in grado di pseudonomizzare i dati sensibili dei provvedimenti medesimi, le rende accessibili anche ai cittadini (oltreché ai magistrati e, in genere, agli operatori della giustizia⁵⁶), permettendo loro di valutare l’opportunità di intraprendere una causa.

Più in generale, poi, l’introduzione di schemi informatici per gli atti giudiziari, quali quello di cui all’art. 46 c.p.c.⁵⁷, al di là dell’immediato impatto recato sulle procedure tradizionali e sulla concezione stessa del

⁵⁵ Il riferimento è, in particolare, ai seguenti progetti: quello della Corte d’appello di Venezia con l’Università Ca’ Foscari e la società Deloitte; quello della Corte di Appello di Bari con la locale Università; quello del Tribunale di Firenze; quello dei Tribunali di Genova e Pisa con l’Università S. Anna di Pisa; quello della Corte di Appello di Reggio Calabria con l’Università Mediterranea e l’Università per stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria; e, infine, quello della Corte e del Tribunale di Brescia con la locale Università.

⁵⁶ A cui è data, altresì, la possibilità di accedere sia a parte dei provvedimenti di merito penali, sia di utilizzare strumenti avanzati, basati sull’uso dell’intelligenza artificiale, per la ricerca e la produzione della sintesi dei provvedimenti con le informazioni essenziali, sempre garantendo la privacy e la sicurezza dei dati trattati.

⁵⁷ Così risultante a seguito delle modifiche recate dall’art. 4, comma 3, lett. b) del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149. Cfr. poi, in attuazione, il d.m. 7 agosto 2023, n. 110, *Regolamento per la definizione dei criteri di redazione, dei limiti e degli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l’inserimento delle informazioni nei registri del processo, ai sensi dell’articolo 46 delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile.*

ruolo dell'avvocato e del giudice nel processo, parrebbe un'attività suscettibile di essere interpretata come prodromica e/o comunque abbinabile alle più avanzate tecnologie algoritmiche⁵⁸.

Tecnologie, tutte quelle afferenti all'attività giurisdizionale che, peraltro, dovrebbero innanzitutto rispettare i principi e i diritti fondamentali sanciti (oltreché, evidentemente, dalla Costituzione, dalla Carta di Nizza-Strasburgo e dalla Cedu) dalla Carta etica europea sull'intelligenza artificiale nei sistemi giudiziari e nei sistemi connessi, redatta dalla Commissione europea per l'efficienza della giustizia e approvata dal Consiglio d'Europa il 3 dicembre 2018 che, pur essendo uno strumento di *soft-law*, si propone di incoraggiare un impiego responsabile dell'AI nell'ambito giudiziario e di assumere, al contempo, un ruolo centrale “nella creazione di un quadro normativo e valoriale comune a livello europeo”⁵⁹.

Inoltre, sul versante eurounitario, occorrerà attenersi ai più recenti obblighi e alle misure imposte da una fonte di *hard-law*, qual è l'*AI Act*⁶⁰, che può considerarsi un “punto di arrivo” rispetto alle numerose precedenti iniziative intraprese dalle istituzioni dell'Ue al proposito⁶¹, considerato, tra l'altro, che secondo detto nuovo regolamento, l'impiego dell'intelligenza artificiale a supporto dell'attività giurisdizionale rientra, ai sensi del citato regolamento, tra quelle “ad alto rischio” (v., in partic., all. 3, p. 8)⁶².

⁵⁸ Sul punto, cfr., *amplius*, P. COMOGLIO, E. GRASSO, *Formulari, intelligenza artificiale e online legaltech companies: evoluzione o rivoluzione?*, in *Il diritto degli affari*, 2023, 3, pp. 267 ss. nonché F. DE STEFANO, *Intelligenza artificiale e redazione degli atti giudiziari civili*, in *Giustizia Insieme* (www.giustiziasieme.it), 5 febbraio 2024.

⁵⁹ Al proposito, e per una più approfondita analisi dei contenuti della citata Carta, cfr. F. RUGGERI, L. CAMALDO, G. DE AMICIS, G. DI PAOLO, S. MARCOLINI, *Intelligenza artificiale e processo penale: la linea dura del Parlamento europeo. Considerazioni a margine del Parlamento europeo del 6 ottobre 2021*, in *Cass. pen.*, 2022, 3, pp. 1180 ss., spec. pp. 1182 ss.

⁶⁰ Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale e modifica i regolamenti (CE) n. 300/2008, (UE) n. 167/2013, (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 e (UE) 2019/2144 e le direttive 2014/90/UE, (UE) 2016/797 e (UE) 2020/1828 (regolamento sull'intelligenza artificiale). Per un confronto fra il testo del Regolamento proposto dalla Commissione e quello approvato dal Parlamento Ue nel giugno 2023, cfr. A. ALAIMO, *Il Regolamento sull'Intelligenza Artificiale: dalla proposta della Commissione al testo approvato dal Parlamento. Ha ancora senso il pensiero pessimistico?*, in *Questa Rivista*, n. 25/2023, pp. 133 ss.

⁶¹ *Ex plurimis*, cfr. Commissione europea, *Piano coordinato sull'intelligenza artificiale*, 7.12.2018 COM(2018) 795 final (modificato il 21 aprile 2021); Id., *Creare fiducia nell'intelligenza artificiale antropocentrica* COM/2019/168 final; Id., *Libro bianco sull'intelligenza artificiale Un approccio europeo all'eccellenza e alla fiducia*, 19 febbraio 2020; Id., *Relazione sulle implicazioni dell'intelligenza artificiale, dell'Internet delle cose e della robotica in materia di sicurezza e di responsabilità*, 19 febbraio 2020; Parlamento europeo, *Risoluzione del 20 ottobre 2020 sui diritti di proprietà intellettuale per lo sviluppo di tecnologie di intelligenza artificiale* (2020/2015(INI)); Id., *Risoluzione del 12 febbraio 2020 sui processi decisionali automatizzati: garantire la tutela dei consumatori e la libera circolazione di beni e servizi* (2019/2915(RSP)); Id., *Risoluzione del 6 ottobre 2021, L'intelligenza artificiale nel diritto penale e il suo utilizzo da parte delle autorità di polizia e giudiziarie in ambito penale; Dichiarazione europea sui diritti e i principi digitali per il decennio digitale 2023/C 23/01*. Di recente, cfr., inoltre, Corte dei Conti UE, *Relazione speciale 08/2024: Le ambizioni dell'UE in materia di intelligenza artificiale – Per il futuro, una governance più forte e investimenti più consistenti e mirati sono essenziali*, 29 maggio 2024.

⁶² Secondo cui rientrano tra i sistemi di IA “ad alto rischio” a norma dell'articolo 6, p. 2 dell'*Ai Act* quelli “destinati a essere usati da un'autorità giudiziaria o per suo conto per assistere un'autorità giudiziaria nella ricerca e nell'interpretazione dei fatti e del diritto e nell'applicazione della legge a una serie concreta di fatti, o a essere utilizzati in modo analogo nella risoluzione alternativa delle controversie”. Circa le condizioni di ammissibilità dell'identificazione

Non ultimo, potrebbe guardarsi, come *best practice*, al *dossier* redatto dalla Corte di Giustizia UE sulla strategia AI che si propone di realizzare nella attività amministrativa e giurisdizionale⁶³, avendo la stessa definito un modello di *governance* improntato su un preciso *risk assesment*, ispirato al rispetto non solo dei principi “costituzionali” generali della Carta dei diritti fondamentali e del GDPR, ma anche dei principi specifici che la stessa Corte si è impegnata a rispettare in concreto e, tra cui rilevano, in particolare, quelli attinenti all’equità-imparzialità-non discriminazione; la tracciabilità; la privacy e la *data protection*; la supervisione umana; il miglioramento continuo. Ciò con l’obiettivo ultimo di aumentare l’efficienza delle procedure attraverso, esemplarmente, l’aggiornamento del software SIGA (con l’integrazione di sistemi di AI che possano facilitare la classificazione dei casi, individuare le *references* nei testi; oppure l’adozione di sistemi di *speech to text machine*, che possano agevolare le trascrizioni delle udienze; oppure sistemi che possano migliorare il sistema di ricerca dei documenti), oltreché della qualità e della pertinenza delle proprie decisioni giudiziarie (attraverso, in particolare, un’analisi di fattibilità di soluzioni che aumentino il trattamento automatizzato degli atti introduttivi del giudizio e l’automazione delle decisioni; estrarre automaticamente i collegamenti ipertestuali nei testi o aggiungere funzionalità come la correlazione dei casi, il rilevamento, ad es., di parti, nomi, indirizzi e posizioni e/o di errori di formato; lo sviluppo di sistemi di spiegabilità e di standardizzazione) nonché la trasparenza e l’accesso dall’esterno delle informazioni. In una prospettiva comparata, può, tuttavia, verificarsi che alcune prime sperimentazioni

biometrica remota a posteriori di sospettato o condannato in spazi accessibili al pubblico a fini di attività di contrasto cfr. poi l’art. 5, p. 3 del citato regolamento. Sul versante interno, cfr. poi l’art. 14 del d.d.l. A.S. n. 1146 recante “*Disposizioni e delega al governo in materia di intelligenza artificiale*”, secondo cui “I sistemi di intelligenza artificiale sono utilizzati esclusivamente per l’organizzazione e la semplificazione del lavoro giudiziario nonché per la ricerca giurisprudenziale e dottrinale. Il Ministero della giustizia disciplina l’impiego dei sistemi di intelligenza artificiale da parte degli uffici giudiziari ordinari. Per le altre giurisdizioni l’impiego è disciplinato in conformità ai rispettivi ordinamenti. È sempre riservata al magistrato la decisione sulla interpretazione della legge, sulla valutazione dei fatti e delle prove e sulla adozione di ogni provvedimento”.

⁶³ Il riferimento è, più precisamente, al *dossier* su “[Artificial Intelligence Strategy](#)”. Si ricordi che il giudice eurounitario, sin dal 2019, aveva istituito l’*Innovation hub* e nel 2020 aveva creato l’“AI + Network”, un organismo interno composto da un rappresentante di ciascun dipartimento, delle due cancellerie e delle sezioni della Corte e del Tribunale: gruppo, quest’ultimo, che si è riunito regolarmente e ha proposto non meno di 30 iniziative innovative, di cui 20 sono state testate tramite prove di concetto. La Corte Ue è anche l’istituzione capofila del gruppo interistituzionale comunitario, creato nell’ottobre 2021, a cui è affidato il compito di esplorare le potenzialità dell’intelligenza artificiale.

concrete di modelli di giustizia predittiva⁶⁴ non hanno sempre dato esiti particolarmente apprezzabili⁶⁵, mettendo in luce quanti e quali potrebbero essere i contrasti con i diritti fondamentali costituzionalmente garantiti e le implicazioni etiche che ne starebbero alla base.

In questo senso, l'auspicio è, dunque, che i sistemi di intelligenza artificiale fungano da strumento di supporto nell'attività dell'autorità giurisdizionale (e, più in generale, degli operatori del diritto), e però non si sostituiscano mai alla persona fisica, nel rispetto dell'autonomia, terzietà e indipendenza del giudice nel giudizio (rifuggendosi dall'ipotesi di implementare gli studi volti all'ottenimento di un *giudice-robot*)⁶⁶, essendo la magistratura soggetta soltanto alla legge e giammai agli algoritmi, il cui livello di trasparenza è

⁶⁴ Per una più ampia disamina del “futuro” nel processo, cfr. E. LONGO, *Giustizia digitale e Costituzione*, cit., 255 ss.; nonché, con specifico riguardo all'impiego dell'intelligenza artificiale, F. DONATI, *Intelligenza artificiale e giustizia*, in *Rivista Aic* (www.rivistaaic.it) 1/2020, pp. 415 ss.; C. NAPOLI, *Algoritmi, intelligenza artificiale e formazione della volontà pubblica: la decisione amministrativa e quella giudiziaria*, *ibidem*, 3/2020, pp. 318 ss.; G. DE MINICO, *Giustizia e intelligenza artificiale: un equilibrio mutevole*, *ibidem*, 2/2024, pp. 85 ss. Più in generale, sui rapporti tra intelligenza artificiale, algoritmi e diritto, cfr., nella più recente dottrina costituzionalistica, *ex plurimis*, A. PAJNO, F. DONATI, A. PERRUCCI (curr.), *Intelligenza artificiale e diritto: una rivoluzione?*, Il Mulino, Bologna, 2022; A. D'ALOIA, *Intelligenza artificiale, società algoritmica, dimensione giuridica*, in *Quad. cost.*, 3/2022, pp. 671 ss.; C. CASONATO, S. PENASA, M. FASAN, *Diritto e intelligenza artificiale*, nella sezione monografica di *DPCE OnLine* (www.dpceonline.it) 1/2022, pp. 15 ss.; A. STERPA, *L'ordine giuridico dell'algoritmo*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2024.

⁶⁵ Tra i più noti, può ricordarsi il caso *Loomis* in cui la Corte suprema del Wisconsin (*Wisconsin S.C. State v. Loomis*, 13 luglio 2016, su cui cfr., *amplius*, S. CARRER, *Se l'amicus curiae è un algoritmo: il chiacchierato caso Loomis alla Corte Suprema del Wisconsin*, in *Giurisprudenza penale* (www.giurisprudenzapenale.com), 2019, p. 4), è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità della pena a sei anni di reclusione comminata dal Tribunale circondariale di La Crosse e che era stata calcolata anche alla luce dei risultati elaborati dal programma COMPAS. Cfr., invece, le alte Corti del Regno Unito e dell'Irlanda che hanno approvato l'uso di una tecnologia assistita che impiega sistemi di giustizia predittiva (il riferimento è, in particolare, ai casi *Pyrrho Investments Ltd v. MWB Property Ltd* [2016] EWHC 256 (UK High Court) e *Irish Bank Resolution Corporation Ltd & ors v. Quinn & ors* [2015] IEHC 175 (*High Court of Ireland*). Tra i più recenti, cfr. poi l'ordinanza della Corte del distretto meridionale di New York degli U.S.A. del 22 giugno 2023, con cui la parte attrice è stata condannata ad una sanzione pecuniaria per essersi i difensori avvalsi, nei propri atti di difesa, di precisi ed ampi riferimenti a precedenti giurisprudenziali completamente inventati da un sistema di intelligenza artificiale noto come *ChatGPT*. Cfr. poi anche il Garante per la protezione dei dati personali nazionale che, con provvedimento d'urgenza del 30 marzo 2023, ha limitato temporaneamente (v. il successivo provvedimento dell'11 aprile 2023, che ha sospeso l'efficacia dell'ordine cautelare) l'utilizzo in Italia del citato *software* in mancanza di una informativa agli utenti e a tutti gli interessati i cui dati venivano raccolti dalla fornitrice, l'impresa OpenAI, oltretutto in assenza di una base giuridica che giustificasse la raccolta e la conservazione massiccia di dati personali, allo scopo di “addestrare” gli algoritmi sottesi al funzionamento della piattaforma (per maggiori approfondimenti sul funzionamento di *ChatGPT* anche in altri ordinamenti, quali la Finlandia, cfr. G. PISTORIO, *Chat GPT e la sfida della regolamentazione normativa*, in *Associazione Italiana dei Costituzionalisti* (www.associazionedeicostituzionalisti.it), 5/2023). Il *Conseil Constitutionnel*, con decisione n. 778-2019, ha inoltre dichiarato conforme al dettato costituzionale l'art. 33 della *Loi* n. 2019-222 nella parte in cui vieta ai ricorrenti di utilizzare i dati identitari dei giudici per svolgere attività di profilazione nei loro confronti.

⁶⁶ In argomento, cfr., per tutti, *amplius* e di recente, N. ZANON, F. BIONDI, *Il sistema costituzionale della magistratura*, Zanichelli, Bologna, 2024. Più specificamente sui *giudici-robot*, *ex plurimis*, cfr. M. LUCIANI, *La decisione giudiziaria robotica*, in *Rivista Aic* (www.rivistaaic.it), 3/2018, pp. 872 ss.; A.A. MARTINO, *Chi teme i giudici robot*, in *Riv. it. di informatica e diritto*, 3/2021, pp. 15 ss.; A. MORELLI, *Il giudice robot e il legislatore naïf. La problematica applicazione delle nuove tecnologie all'esercizio delle funzioni pubbliche*, in *Liber Amicorum per Pasquale Costanzo*, *Consulta OnLine* (www.giurcost.org), 6 agosto 2020, pp. 1 ss.

tra l'altro spesso stato posto in discussione, anche alla luce di un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza amministrativa⁶⁷.

Tra gli altri diritti “cardine” della tutela giurisdizionale che potrebbero essere “stressati” dall’impiego delle nuove tecnologie, si segnala, inoltre, il diritto di difesa, inteso come diritto di accesso alla giustizia (anche telematica) e ad una tutela efficiente ed effettiva, nel rispetto della parità delle armi e del diritto ad un contraddittorio: l’esigenza, in tal senso, sarebbe quella di scongiurare disparità economiche nell’impiego di dette tecnologie⁶⁸, evitandosi, al contempo, di incorrere in (anche gravi) discriminazioni che gli stessi algoritmi potrebbero determinare⁶⁹.

Ciò nella consapevolezza che, se è pur vero che, come anticipato, la stessa Corte costituzionale ha eretto il principio della ragionevole durata del processo a “connotato identitario della giustizia del processo”, non sempre questo pare riconnettersi pure ad un efficientismo qualitativamente adeguato, specie qualora le nuove tecnologie, impiegate come mezzo privilegiato per raggiungere un tale obiettivo, presentino delle lacune da un punto di vista tecnico e infrastrutturale o, ancor peggio, abbiano per l’appunto un impatto negativo sull’effettività della tutela dei diritti fondamentali. E, del resto, occorrerebbe interrogarsi su quale sarebbe in tale circostanza il margine per consentire alla stessa Corte costituzionale (così come del resto, sia pur su di un diverso piano, alle Corti sovranazionali e internazionali) di intervenire per guidare la legislazione interna nel temperare le esternalità negative dei processi di digitalizzazione delle ridette funzioni giurisdizionali.

⁶⁷ *Ex plurimis*, cfr. il Tar Lazio sez. III-*bis*, sent. 13 settembre 2019, n. 10963 che ha sostanzialmente confermato, sia pur in modo forse ancor più radicale, quanto affermato nella prima pronuncia in materia (Tar Lazio, sez. III-*bis*, dec. 14 febbraio 2017, n. 3769), In senso analogo, cfr. già Id., decc. n. 9224-9230 del 2018. In dottrina, per maggiori approfondimenti, cfr. A. SIMONCINI, *L'algoritmo incostituzionale: intelligenza artificiale e il futuro delle libertà*, in *BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto* (www.biodiritto.org), n. 1/2019, pp. 73 ss.; ID., *Amministrazione digitale algoritmica. Il quadro costituzionale*, in R. CAVALLO PERIN, D.U. GALLETTA (curr.), *Il diritto dell'amministrazione pubblica digitale*, Giappichelli, Torino, 2020, pp. 11 ss.

⁶⁸ Come, opportunamente ha avuto modo di sottolineare lo stesso *Conseil Constitutionnel* nella citata decisione n. 778-2019.

⁶⁹ Al proposito, cfr., *amplius*, C. NARDOCCI, *Intelligenza artificiale e discriminazioni*, in *Rivista del Gruppo di Pisa*, 3/2021, pp. 9 ss.